

N. 01271/2016 COLL.
N. 06662/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

DISPOSITIVO DI ORDINANZA

Ordinanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea

sul ricorso numero di registro generale 6662 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Confetra - Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica, Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici, Società Fercam Spa, Associazione non Riconosciuta Alsea, Associazione Fedit, Società Carioni Spedizioni Internazionali Srl, Associazione Fedespedit - Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali, Società Tnt Global Express Spa, tutte in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t., rappresentate e difese dagli avv.ti Salvatore Alberto Romano e Andrea Romano, con domicilio eletto presso Salvatore Alberto Romano in Roma, viale XXI Aprile, 11;

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro p.t.,

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - AGCom, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'esecuzione,

con il ricorso introduttivo:

- della delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - AGCom n. 129/15/CONS avente ad oggetto "Approvazione del regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali" e dell'Allegato A alla delibera stessa avente ad oggetto "Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali", adottati nella riunione dell'11 marzo 2015 e pubblicati sul sito dell'AGCom in data 23 marzo 2015 e successivamente conosciuti;

- di ogni altro atto antecedente e susseguente ai precedenti atti collegato e connesso tra cui : la Delibera n. 667/13/CONS del 28 novembre 2013 avente ad oggetto "Avvio del procedimento per l'adozione del regolamento in materia di titoli abilitativi nel settore postale (licenze individuali e autorizzazioni generali)" e successive delibere di proroga dei termini: delibere n. 343/14/CONS del 26.6.2014 e n. 62/15/CONS dell'11.2.2015; la nota del 1° luglio 2014 con cui l'Autorità ha trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico un documento sugli orientamenti maturati sulle tematiche di competenza del Ministero relative al rilascio dei titoli abilitativi postali (non conosciuta); delle note del 22 luglio 2014 e del 5 agosto 2014 con le quali il Ministero avrebbe condiviso gli orientamenti dell'Autorità (non conosciute); con atto di motivi aggiunti depositato il 5 novembre 2015:

- del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 luglio 2015 relativo al “Disciplinare delle procedure per il rilascio dei titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali” pubblicato tramite avviso sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 17.8.2015;
- e di ogni altro atto antecedente e susseguente ai precedenti atti, collegato e connesso;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'art. 267 del TFUE;

Visto l'art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione Europea;

Visti gli artt. 19, paragrafo 3, lett. b), del Trattato sull’Unione europea e 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

Visti lo statuto e il regolamento di procedura della Corte di giustizia dell’Unione europea;

Viste le “raccomandazioni all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale” (2012/C 338/01) della Corte di giustizia dell’Unione europea;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e del Ministero dello Sviluppo Economico;

Viste le memorie proposte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visto l'art. 79, co. 1, cod. proc. amm.;

Visto l'art. 119, co. 5, cod. proc. amm.;

Considerato che il difensore della parte ricorrente ha dichiarato di avere interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2016 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

PER LE RAGIONI CHE SARANNO ESPOSTE IN

MOTIVAZIONE

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) non definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, come integrato da motivi aggiunti, dispone:

- 1) la rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea delle questioni pregiudiziali indicate in motivazione;
- 2) a cura della segreteria, la trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'art. 105, paragrafo 1 del regolamento di procedura, nei sensi e con le modalità di cui in motivazione, e con copia del fascicolo di causa;
- 3) la sospensione del presente giudizio;
- 4) la riserva alla decisione definitiva di ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e in ordine alle spese.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Giulia Ferrari, Presidente FF

Rosa Perna, Consigliere, Estensore

Roberta Cicchese, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 28/01/2016

(Art. 119, co. 5, cod. proc. amm.)

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)